



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

N° 79 Reg.

del 22/12/2022

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs 19 Agosto 2016 n. 175 come modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017 n. 100. Ricognizione Partecipazioni Possedute.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTIDUE** del mese di **DICEMBRE** ore **12:00** e seguenti, nella sede distaccata del Comune in Via Cameroni nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 20/12/2022, prot. n. 20507 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione urgente di prima convocazione, a porte aperte con accesso del pubblico contingentato nel rispetto delle misure di prevenzione COVID-19, tutt'ora vigenti.

Presiede l'adunanza il Presidente Giacomo Emanuele Mercurio

Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale Dott. Vito Antonio Bonanno

Al momento dell'appello alle ore 12:16 risultano presenti ed assenti i Consiglieri sotto indicati:

n°	Consiglieri	Presenti	n°	Consiglieri	Presenti
1	<i>Mercurio Giacomo E.</i>	SI	7	<i>Laterza Nadia</i>	SI
2	<i>Palmisano Roberta</i>	SI	8	<i>D'Agostino Stefano</i>	NO
3	<i>Lucia Attilio</i>	SI	9	<i>Martello Salvatore</i>	NO
4	<i>Casano Laura</i>	SI	10	<i>Guaragno Debora Rosina</i>	NO
5	<i>Fragapane Elisa</i>	SI	11	<i>Prestipino Salvatore</i>	NO
6	<i>Marchese Pietrina</i>	SI	12	<i>Giammona Teresa</i>	NO

Assegnati n°12 - In carica n°12 - Presenti n. 7 Assenti n° 5

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, essendo presenti numero 7 consiglieri su 12 assegnati ed in carica, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

VERBALE N.4 DEL 22/12/2022

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs 19 Agosto 2016 n. 175 come modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017 n. 100. Ricognizione Partecipazioni Possedute.

Assume la Presidenza il presidente Giacomo Emanuele Mercurio.

Partecipa alla seduta in videoconferenza il Segretario comunale reggente Avv. Vito Antonio Bonanno.

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto al n. 4 dell'ordine del giorno.

Il Responsabile del Settore VI, sottopone al consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs 19 Agosto 2016 n. 175 come modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017 n. 100. Ricognizione Partecipazioni Possedute.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del suddetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO, inoltre, che il comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un - servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

RILEVATO che, dando attuazione alle previsioni normative, il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale del C.C. n. 04 del 10.03.2022, ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento al pacchetto di partecipazioni posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014, rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini indicati devono essere alienate oppure essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico; non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) sussistenza delle seguenti situazioni previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del richiamato testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni anche:

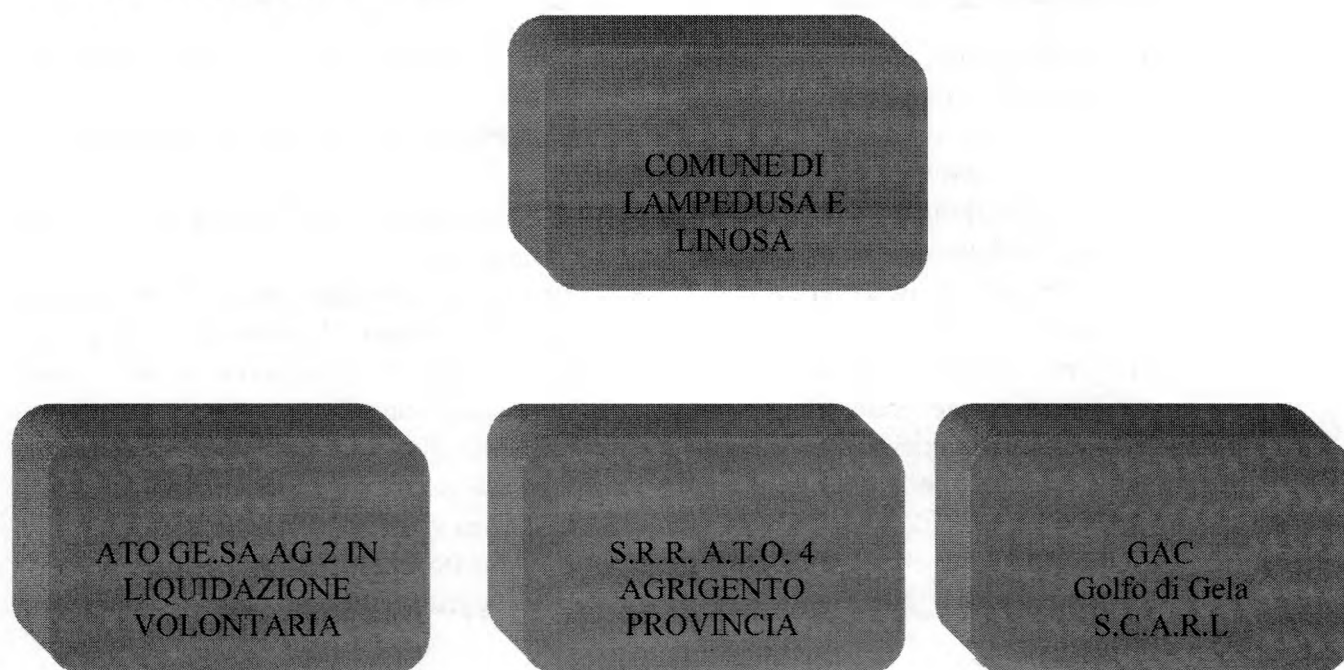
- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del richiamato decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO, ancora, che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

RITENUTO di dover avviare l'analisi sulle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021, oggetto di ricognizione aggiornata con la deliberazione della giunta municipale del C.C. n. 04 del 10.03.2022,, con la quale si è ,altresì, proceduto a determinare l'area del consolidamento riferita al 31.12.2021;
VISTO il documento pubblicato sul sito internet del MEF Dipartimento Tesoro "*Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche*" che contiene anche la modulistica da utilizzare per l'analisi e la redazione della razionalizzazione periodica;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'attuale assetto delle partecipazioni societarie possedute da questo Comune, rappresentato dal grafico che segue:



Dato atto che le partecipazioni attive riguardano società la cui costituzione è espressamente contemplata (gruppo azione locale) o, addirittura, obbligatoriamente prevista dalla legge, come nel caso delle due società afferenti alla regolazione del ciclo dei rifiuti, entrambe disciplinate da speciale normativa regionale di settore;

Ritenuto, comunque, che anche in merito a tali partecipazioni sussiste l'obbligo di esercitare il potere di indirizzo e di controllo, nell'ottica di garantire buon andamento ed efficienza, dandone riscontro anche nella sede della ricognizione annuale finalizzata al riassetto delle partecipazioni che ben può contenere decisioni che impattano con la corretta ed efficiente gestione delle società stesse;

VISTO l'esito della ricognizione di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. 175/2016 e smi effettuata dall'ufficio sulla scorta dei dati del bilancio di esercizio al 31.12.2021 (fatta eccezione per ATO GESA AG 2 in liquidazione per la quale non essendo stato approvato il Bilancio 2021, sono stati utilizzati i dati del Bilancio 2020) come risultante dalle schede di dettaglio **allegato A)** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, i cui esiti sono riassunti nella tabella seguente:

DENOMINAZIONE PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
GAC Golfo di Gela S.C.A.R.L.	01907090854	1%	Mantenimento senza interventi	La società svolge le attività proprie dei Gruppi di azione Costiera
S.R.R. A.T.O. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST	02734620848	1,81	Mantenimento senza interventi	La costituzione della società è avvenuta in attuazione della L.R. 9/2010
ATO GE.SA AG2 IN LIQUIDAZIONE E VOLONTARIA	02303330845	2,62	La società già posta in liquidazione a seguito della L. R. 9/2010. Prosecuzioni e completamento delle azioni di recesso	Il Comune dovrà avviare la procedura per recedere dalla Società ATO GE.SA AG2 in liquidazione Volontaria stante la partecipazione minoritaria si ritiene di potere proseguire la procedura nel 2023.

VISTA la Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 20 comma 4 del TUSP;

DATO ATTO, quindi, che si propone al consiglio comunale di confermare il riassetto delle partecipazioni possedute al 31.12.2021 e di dover dare avvio al recesso dalla società ATO GE.SA AG2 in liquidazione volontaria, confermando la partecipazione alle altre società;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione debbono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica da parte del dirigente del settore VI e quello di regolarità contabile da parte del Dirigente del settore III, oltre il parere dell'organo di revisione contabile;

PROPONE

1. di approvare la revisione periodica delle partecipazioni, dirette o indirette, detenute al 31/12/2021 dal Comune di Lampedusa e Linosa, come disposto dall'art. 20 del TUSP e analiticamente dettagliata nella schede tecniche di cui all' **allegato A)**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che la presente decisione costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
2. di dare atto della volontà di recesso dall' ATO GE.SA AG2 e **prevedere** per il "GAC Golfo di Gela S.C.A.R.L." e "S.R.R. A.T.O. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST" il mantenimento delle partecipazioni senza interventi;
1. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all' Allegato A);

2. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P. al MEF e alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana;
3. disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line secondo le vigenti prescrizioni di legge;
4. dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" sottosezione-Enti controllati – Società partecipate – provvedimenti;

Illustra la proposta il Resp. Del Settore VI Geom. Giuseppe Di Malta , il quale lamenta che l'istruttoria di questo atto è posta in capo al VI settore che a suo parere non è competente, e segnala che gli esiti della ricognizione periodica sono identici allo scorso anno, in quanto nel corso del 2021 non sono state modificate le partecipazioni e non si propongono scelte gestionali o organizzative diverse.

Fa presente che è stato acquisito il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Segretario generale fa presente all'aula che, in realtà, la proposta inoltrata ai revisori faceva riferimento alla revisione straordinaria delle partecipazioni che la legge ha previsto come adempimento una tantum nel 2016, e sottolinea che i pareri tecnico e contabile sulla proposta corretta depositata in aula, corredata delle schede predisposte dal MEF, sono privi di data, circostanza che a suo avviso inficia la regolarità dell'atto. Chiede, quindi, che il responsabile del servizio finanziario venga in aula per indicare la data di apposizione del parere, allo stesso modo di quanto deve fare il responsabile del settore tecnico.

La seduta è sospesa alle ore 12:25.

La seduta riprende alle ore 12.35.

Chiamato l'appello, risultano presenti 7 consiglieri su 12 (assenti D'Agostino, Martello, Guaragno, Prestipino, Giammona).

Il Segretario prende atto che i pareri sono stati muniti di data ed inoltrati come da sua richiesta dal Responsabile del Settore VI e dal Responsabile del Settore III; la data è quella odierna, e ciò implica che l'istruttoria si è conclusa in data odierna.

Il Presidente mette in discussione la proposta.

Nessuno chiede di intervenire.

Il segretario generale, anche alla luce della modifica apportata al testo sul quale si sono espressi i revisori dei conti, fa presente che il parere dei revisori dei conti è obbligatorio solo nei casi di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 3 del Tuel e, cioè, allorché all'esito della revisione ordinaria l'ente locale consideri necessaria la rimodulazione delle modalità di gestione dei servizi erogati per il tramite della partecipata. In ogni caso, fa presente che i revisori si sono espressi sulla proposta definita "straordinaria", evidenziando l'opportunità che il consiglio rivaluti la partecipazione al GAC posto che da anni non viene approvato il relativo bilancio.

Il Presidente dà atto della completezza dell'istruttoria sotto il profilo della presenza di tutti i pareri previsti, compreso il parere favorevole dei revisori dei conti, espresso con verbale n. 20145 del 13/12/2022 e sottopone a votazione per alzata di mano la proposta.

L'esito della votazione accertata con l'assistenza degli scrutatori è il seguente:

Presenti: 7

Voti favorevoli n.7

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità la superiore proposta.

La seduta è tolta alle ore 12.40



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART.20 D.LGS.175/2016 POSSEDUTE AL 31.12.2021"

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: "Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche art.20 D.Lgs.175/2016 anno 2022", attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del suddetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO, inoltre, che il comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un -servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che, dando attuazione alle previsioni normative, il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale del C.C. n. 04 del 10.03.2022, ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento al pacchetto di partecipazioni posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014, rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini indicati devono essere alienate oppure essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico; non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) sussistenza delle seguenti situazioni previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del richiamato testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni anche:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del richiamato decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

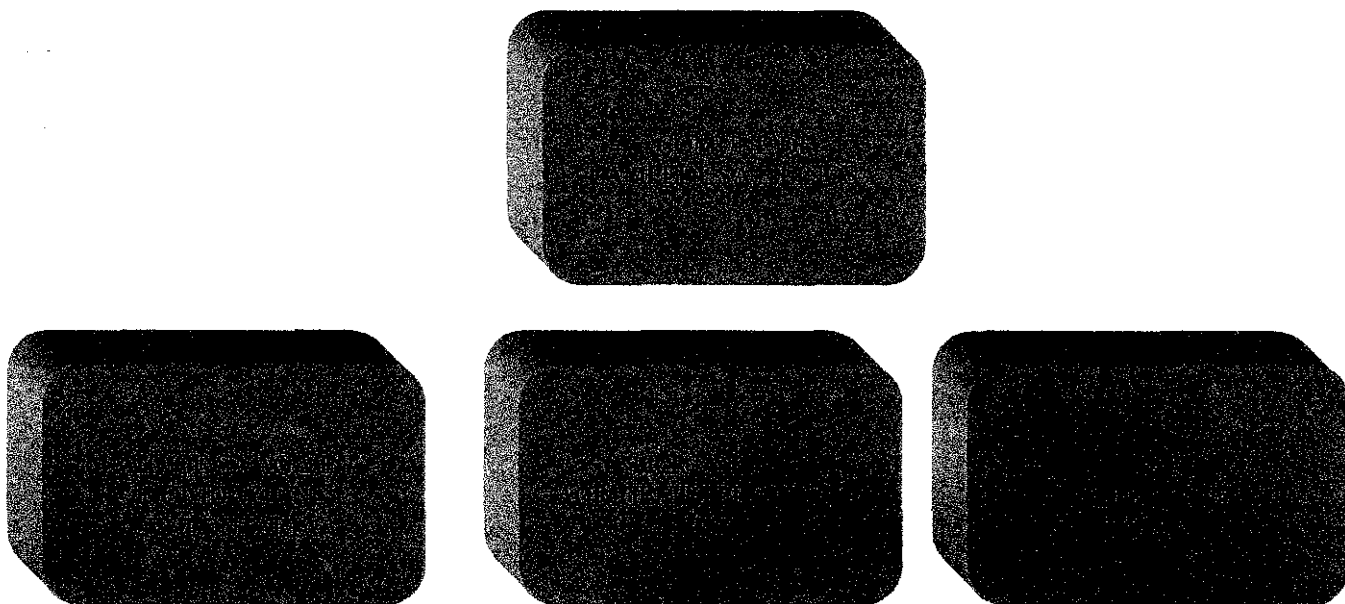
CONSIDERATO, ancora, che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

RITENUTO di dover avviare l'analisi sulle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021, oggetto di ricognizione aggiornata con la deliberazione della giunta municipale del C.C. n. 04 del 10.03.2022., con la quale si è, altresì, proceduto a determinare l'area del consolidamento riferita al 31.12.2021;

VISTO il documento pubblicato sul sito internet del MEF Dipartimento Tesoro *"Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche"* che contiene anche la modulistica da utilizzare per l'analisi e la redazione della razionalizzazione periodica;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'attuale assetto delle partecipazioni societarie possedute da questo Comune, rappresentato dal grafico che segue:



Dato atto che le partecipazioni attive riguardano società la cui costituzione è espressamente contemplata (gruppo azione locale) o, addirittura, obbligatoriamente prevista dalla legge, come nel caso delle due società afferenti alla regolazione del ciclo dei rifiuti, entrambe disciplinate da speciale normativa regionale di settore;

Ritenuto, comunque, che anche in merito a tali partecipazioni sussiste l'obbligo di esercitare il potere di indirizzo e di controllo, nell'ottica di garantire buon andamento ed efficienza, dandone riscontro anche nella sede della ricognizione annuale finalizzata al riassetto delle partecipazioni che ben può contenere decisioni che impattano con la corretta ed efficiente gestione delle società stesse;

VISTO l'esito della ricognizione di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. 175/2016 e smi effettuata dall'ufficio sulla scorta dei dati del bilancio di esercizio al 31.12.2021 (fatta eccezione per ATO GESA AG 2 in liquidazione per la quale non essendo stato approvato il Bilancio 2021, sono stati utilizzati i dati del Bilancio 2020) come risultante dalle schede di dettaglio **allegato A)** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, i cui esiti sono riassunti nella tabella seguente:

DENOMINAZIONE PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
GAC Golfo di Gela S.C.A.R.L.	01907090854	1%	Mantenimento senza interventi	La società svolge le attività proprie dei Gruppi di azione Costiera
S.R.R. A.T.O. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST	02734620848	1,81	Mantenimento senza interventi	La costituzione della società è avvenuta in attuazione della L.R. 9/2010

ATO GE.SA AG2
IN
LIQUIDAZIONE
VOLONTARIA

02303330845

2,62

La società già posta in
liquidazione a seguito
della L. R. 9/2010.
Prosecuzioni e
completamento delle
azioni di recesso

Il Comune dovrà avviare la
procedura per recedere dalla
Società ATO GE.SA AG2 in
liquidazione Volontaria
stante la partecipazione
minoritaria si ritiene di
potere proseguire la
procedura nel 2023.

VISTA la Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 20 comma 4 del TUSP;

DATO ATTO, quindi, che si propone al consiglio comunale di confermare il riassetto delle partecipazioni possedute al 31.12.2021 e di dover dare avvio al recesso dalla società ATO GE.SA AG2 in liquidazione volontaria, confermando la partecipazione alle altre società;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione debbono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica da parte del dirigente del settore VI e quello di regolarità contabile da parte del Dirigente del settore III, mentre il parere dell'organo di revisione contabile è già stato acquisito per la medesima proposta in data 13.12.2022 ed acquisita al prot. con n. 20145;

PROPONE

1. di approvare la revisione periodica delle partecipazioni, dirette o indirette, detenute al 31/12/2021 dal Comune di Lampedusa e Linosa, come disposto dall'art. 20 del TUSP e analiticamente dettagliata nella schede tecniche di cui all' **allegato A)**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che la presente decisione costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
2. di dare atto della volontà di recesso dall' ATO GE.SA AG2 e **prevedere** per il "GAC Golfo di Gela S.C.A.R.L." e "S.R.R. A.T.O. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST" il mantenimento delle partecipazioni senza interventi;
1. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all' Allegato A);
2. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P. al MEF e alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana;
3. disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line secondo le vigenti prescrizioni di legge;
4. dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" sottosezione-Enti controllati - Società partecipate - provvedimenti;

Il Responsabile del Settore VI
(Geom. Giuseppe Di Malta)

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.12 DELLA L.R. N.30/2000

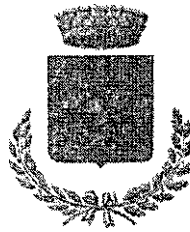
In ordine alla regolarità Tecnica si esprime parere **Favorevole**
Lampedusa, li' / /

Il Responsabile del Settore VI
(Geom. Giuseppe Di Malta)

In ordine alla regolarità Contabile si esprime parere **Favorevole**
Lampedusa, li' / /

Il Responsabile del Settore III
D.ssa Giada Balsamo

Prot. 20145
13/12/2022



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Organo di Revisione Economico Finanziario

L'anno 2022, il giorno 12 del mese di dicembre, in audio-conferenza, si è adunato l'Organo di Revisione Economico Finanziaria dell'Ente composto da:

- Dott. Giuseppe Cognata;
- Dott. Pino Raia;
- Dott. Aldo Siragusa;

nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 29.07.2021 per il triennio 2021-2024.

L'Organo di revisione ha ricevuto con Prot. N.18638 del 15-11-2022 – la proposta di deliberazione - **"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.LGS. 18 agosto 2016 n. 175 - Riconnizione delle partecipazioni possedute"**.

PREMESSO CHE:

- in attuazione al Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 *"Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica"*, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 18 della Legge 07.08.2015 n. 124, così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 16.06.2017 n. 100¹, le Amministrazioni devono effettuare annualmente, entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, dirette e indirette e, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- i "presupposti" che rendono necessario il "piano di razionalizzazione" di cui al punto precedente sono i seguenti:
 - le partecipazioni societarie non rientrino in alcuna delle categorie previste all'articolo 4;
 - le società siano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

¹ Entrato in vigore il 27.06.2017 (pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 147 del 26.06.2017).

- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4 del TUSP;
- il provvedimento con cui viene fatta l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate e l'eventuale "piano di razionalizzazione" devono essere comunicati alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio istituita presso il MEF;
- nel caso in cui sia necessario adottare il "piano di razionalizzazione²", entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le Amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, la cui relazione è comunicata alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio istituita presso il MEF;
- la mancata adozione del provvedimento, dell'eventuale piano di razionalizzazione e della relazione sull'attuazione del piano comporta una sanzione compresa fra 5.000,00 e 500.000,00 euro, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile;

Considerato che

- la revisione straordinaria di cui all'articolo 24 ha costituito, per gli Enti Territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, ex articolo 1, comma 612, della Legge 23.12.2014, n. 190;
- le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipate, di cui al citato articolo 24 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175, emanate dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie - con deliberazione 19/SEAZAUT/2017/INP, hanno chiarito che: *"gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata E', quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.*
Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (...) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2 (...). Ciò vale anche per le partecipazioni di minima entità".

Atteso che

- le eventuali partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune;

Tenuto conto che

- con la pubblicazione di apposite Linee guida, condivise con la Corte dei Conti, la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica, presso il Dipartimento del Tesoro, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP;
- le linee guida contengono anche uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre 2017 - che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 20 del TUSP;

Acquisiti

- l'esito della ricognizione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie possedute dall'Ente;
- le motivazioni ai fini del mantenimento o meno delle partecipazioni societarie;

² le operazioni di razionalizzazione beneficiano dei vantaggi fiscali previsti dall'articolo 1, comma 568-bis, della Legge 27.12.2013, n. 147

Rilevata

la tardività della presente proposta di deliberazione;

Visti

- il Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175, come integrato dal Decreto Legislativo 16.06.2017, n. 100;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 233-bis "Il Bilancio consolidato" e l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet - Armonizzazione contabile enti territoriali - ed in particolare il principio contabile applicato 4/4 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato";
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del settore VI - geom. Giuseppe Di Malta;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del settore III - dott.ssa Giada Balsamo;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione *de qua*;

invita

L'Ente a valutare la razionalizzazione della partecipata GAC Golfo di Gela S.C.A.R.L. atteso che la predetta partecipata da anni non trasmette i bilanci all'Ente.

Firmato digitalmente

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

Giuseppe Cognata

Pino Raia

Aldo Siragusa



Dipartimento
del Tesoro

SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2022
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2021

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02734620848
Denominazione	SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. N. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST
Data di costituzione della partecipata	09/12/2013
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	AGRIGENTO
Comune	AGRIGENTO
CAP*	92100
Indirizzo*	PIAZZALE ALDO MORO N. 1
Telefono*	
FAX*	
Email*	Srrato4@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	E.38.11 – RACCOLTA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
Attività 2	E.38.12 – RACCOLTA DI RIFIUTI PERICOLOSI
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	Scegliere un elemento.
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	1,81%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	Attività diversa dalle precedenti
Descrizione dell'attività	Il nuovo ambito territoriale deriva dalla fusione di n. 2 ambiti (ATO AG.2 e ATO AG.3) ed ha per scopo quello di assicurare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – norme in materia ambientale, la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti nel territorio dell'ambito territoriale.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾	No
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter ^{(14) §}	No
Note*	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

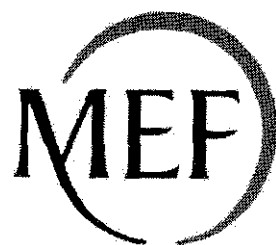
⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.



Dipartimento
del Tesoro

SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2022
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2021

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01907090854
Denominazione	GRUPPO DI AZIONE COSTIERA UNICITA' GOLFO DI GELA – SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Data di costituzione della partecipata	21/02/2013
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	SI

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	CALTANISSETTA
Comune	GELA
CAP*	93012
Indirizzo*	PIAZZA SAN FRANCESCO N. 1
Telefono*	
FAX*	
Email*	gacgela@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	S.94 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	Scegliere un elemento.
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	Scegliere un elemento.
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#]Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	1%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	
Descrizione dell'attività	Attività di organizzazioni associative
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾	No
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter ^{(14) 5}	No
Note*	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.



Dipartimento
del Tesoro

SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2022
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2021

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02734620848
Denominazione	SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. N. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST
Data di costituzione della partecipata	09/12/2013
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotatee quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	AGRIGENTO
Comune	AGRIGENTO
CAP*	92100
Indirizzo*	PIAZZALE ALDO MORO N. 1
Telefono*	
FAX*	
Email*	Srrato4@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	E.38.11 – RACCOLTA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
Attività 2	E.38.12 – RACCOLTA DI RIFIUTI PERICOLOSI
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	Scegliere un elemento.
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	1,81%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	Attività diversa dalle precedenti
Descrizione dell'attività	Il nuovo ambito territoriale deriva dalla fusione di n. 2 ambiti (ATO AG.2 e ATO AG.3) ed ha per scopo quello di assicurare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – norme in materia ambientale, la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti nel territorio dell'ambito territoriale.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾	No
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter ⁽¹⁴⁾	No
Note*	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs 19 Agosto 2016 n. 175 come modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017 n. 100. Ricognizione Partecipazioni Possedute.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente
Giacomo Emanuele Mercurio



Il Consigliere Anziano
Palmisano Roberta

Il Segretario Generale
Dott. Vito Antonio Bonanno

“CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE”
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 s.m.i.)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno del, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal; al

Lampedusa li,

L'addetto
Barbera Pasquale

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il / /; ai sensi dell'art. 12.

() Comma 1 (Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione)

() Comma 2 (Dichiarata Immediatamente Esecutiva) della L.R. n. 44 del 03/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Lampedusa li,

Il Segretario Generale